

Riconoscimento dei benefici previdenziali per l'amianto

Articolo 64 ((Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

Legge di Bilancio 2021

L'articolo 64 prevede disposizioni volte ad accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali, presso INPS ed INAIL, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

In dettaglio, il comma 1 della norma interviene sulla disciplina di cui all'articolo 1, comma 277 della L. 208/2015, che prevede, in favore dei suddetti lavoratori che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8 della l. 257/1992.

Benefici previdenziali

La disposizione da ultimo richiamata ha previsto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l'amianto di cui all'articolo 13, co. 8 della legge 257/1992 nella versione previgente all'intervento operato dal Dl n. 269/03 (cioè una maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici pari a **1,5** per il periodo di esposizione alla sostanza morbigena) in favore dei lavoratori del **settore della produzione di materiale rotabile ferroviario** che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica. L'intervento normativo si sostanzia, pertanto, in una supervalutazione ai fini previdenziali del **50% del periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi**, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.

Per l'ammissione ai suddetti benefici il lavoratore doveva presentare apposita domanda all'Inps entro il **2 marzo 2018** a cui faceva seguito un'istruttoria INPS-INAIL volta al rilascio di una **certificazione tecnica** attestante il diritto ai predetti benefici. Per l'avvio della fase istruttoria il datore di lavoro doveva fornire all'INPS la documentazione attestante il periodo di bonifica nonché la durata dell'opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto e la continuità del rapporto di lavoro, già in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per i dieci anni successivi (in assenza di tale documentazione l'istanza viene rigettata).



Termini perentori

Per accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento la legge di bilancio per il 2021 introduce **termini perentori** per l'invio all'INPS della documentazione ad integrazione delle domande già presentate entro il 2 marzo 2018. L'Inps, in particolare, avrà 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (cioè entro il 15 gennaio 2021) per richiedere la documentazione integrativa al datore di lavoro il quale dovrà produrla all'ente previdenziale entro i successivi 90 giorni (cioè entro il 15 aprile 2021). Entro i 15 giorni successivi (cioè entro il 30 aprile 2021) l'Inps dovrà inviare la documentazione all'INAIL che a sua volta, entro i successivi sessanta giorni (cioè entro il 29 giugno 2021) dovrà rilasciare all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso ai richiamati benefici previdenziali.

Procedura di monitoraggio

È introdotta, inoltre, a carico dell'INPS una **procedura di monitoraggio** delle domande pervenute da completare entro i successivi 60 giorni dalla ricezione delle certificazioni tecniche INAIL. Entro i successivi 30 giorni dalla conclusione della procedura di monitoraggio l'ente di previdenza dovrà, infine, **compilare una graduatoria** dei lavoratori aventi diritto ai benefici tenendo conto prioritariamente **della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio**. Nel caso in cui l'onere finanziario accertato sulla base della graduatoria sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti **sarà differita** in ragione della data di maturazione dei requisiti, in base alla posizione ricoperta da ciascun lavoratore all'interno della graduatoria. Ai lavoratori che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte di INAIL **entro il 30 giugno 2020** e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento dei benefici previdenziali in questione, la *decorrenza teorica* del trattamento pensionistico **entro il 31 dicembre 2021** è consentito **l'accesso immediato alla pensione** senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio. In tal caso la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al 1° gennaio 2021. La nozione di "*decorrenza teorica*" deriva dal fatto che gran parte dei lavoratori interessati risultano ancora alle dipendenze delle rispettive aziende e, pertanto, non hanno potuto sfruttare l'anticipo della data di pensionamento derivante dalla maggiorazione in parola.



Qualora diventasse legge e non venisse modificato l'art.64 chi sono i /le dipendenti che potrebbero andare in pensione nell'anno 2021 ?

Sono quei lavoratori e quelle lavoratrici che entro il 30 Giugno 2020 hanno avuto al fondo dell'estratto contributivo Inps la dicitura : « il periodo di lavoro dal Al è rivalutato per il coefficiente del 1,5 solo al momento del pensionamento e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell' art.1, comma 246, L.n. 205/2017. » **E che possono far decorrere il diritto teorico al trattamento pensionistico entro il 31 Dicembre 2020. IN SINTESI :**

CONTRIBUTI INPS FIGURATIVI AMIANTO + CONTRIBUTI DA LAVORO DIPENDENTE AL 3/12/2020 = 42 ANNI E 10 MESI di contributi per gli uomini e 41 ANNI e 10 mesi per le donne

Da quando queste persone sopra citate potranno fare domanda di pensione ?

Nell' anno 2021. Sicuramente bisognerà attendere i chiarimenti che arriveranno dall'INPS nei primi mesi dell' anno 2021 per la presentazione della domanda.

I 3 mesi di finestra contano per l'erogazione dell'assegno di pensione per chi esce con il beneficio amianto?

Si. Ma il diritto alla pensione si matura con 42 anni e 10 mesi di contributi (contributi figurativi amianto + contributi da lavoro dipendente) per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (contributi figurativi amianto + contributi da lavoro dipendente)

I contributi figurativi amianto riconosciuti dall'INPS e commissione Tecnica Inail sono quelli scritti in fondo all' estratto contributivo ?

Si.

L' importo dell'assegno di pensione sarà danneggiato con i sopra citati contributi figurativi amianto?

Nessun lavoratore o lavoratrice è obbligata ad andare in pensione con i benefici amianto, detto cio' il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di farsi fare il conteggio dell'assegno di pensione presso il proprio Patronato di fiducia.

Per i/ le dipendenti non coinvolti/e dall' uscita in pensione nell' anno 2021 , ma bensì negli anni successivi , come funzionerà ?

Verrà fatta una graduatoria degli aventi diritto.

Ricordiamo pero' a tutti i lavoratori e le lavoratrici che al momento sono solo 1000 circa le domande concluse sulle 5000 depositate sul territorio italiano, quindi la legge ha previsto dei tempi certi per il riconoscimento del beneficio superati i quali la domanda decadrà.



1° PASSO

Nell' arco di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'INPS richiederà al datore di lavoro la documentazione necessaria per integrare le domande presentate tramite i Patronati all'INPS

2° PASSO

Il Datore di lavoro entro 90 giorni dalla richiesta INPS integrerà la documentazione inviandola all'INPS.

3° PASSO

L'INPS entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione dal datore di lavoro del dipendente trasmetterà le istanze corredate della relativa documentazione all'INAIL.

4° PASSO

L'INAIL entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione e istanze dall'INPS emetterà la certificazione tecnica che invierà all' INPS attestante la sussistenza o meno dei requisiti previsti per legge per il « beneficio previdenziale amianto ».

5° PASSO

L'INPS entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della certificazione tecnica INAIL procederà al monitoraggio delle domande presentate, adottando i seguenti criteri :

- a) La data di perfezionamento della domanda (giorno, mese, anno, in cui la domanda aveva terminato l'iter sopra descritto) unito all' anno in cui si maturerebbero i requisiti pensionistici
- b) L'onere finanziario previsto / connesso all' anticipo pensionistico e all'eventuale incremento pensionistico
- c) La data di presentazione della domanda di accesso al beneficio

Terminato questo iter, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'INPS provvederà alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio previdenziale amianto, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Qualora la spesa fosse superiore allo stanziamento delle risorse finanziarie previste per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 sarà concessa in ragione in via prioritaria della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e , a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

